Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 10 MAGGIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23:

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Estrazione di obbligazioni.

Fin Gonzaga Alfieri, società per azioni, in Gonzaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1983.

Maifinita, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1983.

Rovatti A. & figli - Pompe, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1983.

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1983.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni « IRFIS 10% - 1976-86 » sorteggiate il 19 aprile 1983.

F. Stimamiglio e C., società per azioni, in Padova: Estrazione di obbligazioni.

Fatina, società per azioni, in Limena (Padova): Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1982.

Poligrafico Roggero e Tortia, società per azioni, in Beinasco: Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1983.

S.I. Control, società per azioni, in Messina: Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 13% - 1980-1985 » sorteggiate il 27 aprile 1983.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI-Alfa 7% - 1970-1985 » sorteggiate **il 26 aprile 1983.**

Sarom finanziaria, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1983.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1983, n. **167**.

Affidamento in prova del condannato militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Affidamento in prova del condannato militare

Il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguìta da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3.

L'affidamento in prova è escluso:

per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;

per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Art. 2.

Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare

Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunità militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento può essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

Art. 3.

Modalità per l'affidamento in prova del condannato militare

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1.

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.

Art. 4.

Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare

La competenza in materia di affidamento in prova è attribuita alla sezione di sorveglianza, di cui all'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

Art. 5.

Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza

Il periodo di osservazione della personalità è limitato ad un mese quando la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Art. 6.

Procedimento di sorveglianza

Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

Art. 7.

Modalità per l'espletamento dell'osservazione

L'osservazione della personalità, di cui al precedente articolo 2, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento mi-

litare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.

In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni.

In caso di necessità, su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.

Art. 8.

Legittimazione alla richiesta del beneficio

Il beneficio dell'affidamento in prova può essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonché proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7 e dall'educatore.

Art. 9.

Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza

Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Giudizio direttissimo

Per i reati di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.

Art. 11.

Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvederà a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO — DARIDA — ROGNONI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 4 maggio 1983, n. **168**.

Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione del quarto comma, lettera *b*), dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, le partecipazioni azionarie nella Terme di Recoaro S.p.a. sono trasferite all'EFIM-Ente partecipazioni e finanziamento industria manufatturiera da parte del comitato di liquidazione, istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e da parte della Società napoletana per le terme di Agnano S.p.a. previo trasferimento al suddetto comitato di liquidazione, al valore nominale, della partecipazione posseduta dalla Terme di Recoaro S.p.a. nella Fonti di Recoaro S.p.a.

Art. 2.

I trasferimenti di cui all'articolo 1 sono attuati senza corrispettivo; quello della Terme di Recoaro S.p.a. è registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione per importo pari al valore nominale delle azioni trasferite ridotto della minusvalenza emergente a seguito del trasferimento al comitato di liquidazione, senza corrispettivo, della partecipazione nella Fonti di Recoaro S.p.a.

Art. 3.

L'EFIM subentra, nei confronti degli Istituti creditori, nelle garanzie prestate dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali EAGAT a favore della Terme di Recoaro S.p.a. eventualmente ancora sussistenti al momento del trasferimento.

Art. 4.

Il comitato di liquidazione istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, è autorizzato ad utilizzare — in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, penultimo comma, della legge 15 giugno 1978, n. 279, e nel limite di 15 miliardi di lire — le attuali disponibilità della gestione liquidatoria per integrare le disponibilità del comitato di liquidazione dell'EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per fare fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e dalla gestione delle aziende termali.

Il comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali dell'utilizzo delle somme come sopra ricevute, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Per la promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle potenzialità dei territori

con risorse idro-termali non adeguatamente utilizzate è costituito un comitato tecnico consultivo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo.

Detto comitato, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da rappresentanti delle regioni, dei Ministeri delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e delle associazioni rappresentative delle aziende termali pubbliche e private, formula proposte per il coordinamento delle iniziative di promozione e di sviluppo dei territori termali e per la predisposizione di specifici piani di intervento.

Le aziende termali già inquadrate nel disciolto EAGAT sono tenute a presentare i loro piani di risanamento al comitato di cui al primo comma entro due mesi dalla sua costituzione.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DE MICHELIS — GORIA — ALTISSIMO — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardore.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria), rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 giugno 1980, si è venuta a determinare una situazione di forti dissidi nell'ambito della maggioranza, culminati con le successive dimissioni del sindaco e della giunta comunale.

Le sedute del 26 novembre, 3, 10 e 18 dicembre 1982, 5 e 13 marzo 1983, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 530 del 15 marzo 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 23 e 30 marzo 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Ardore — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Vilasi.

Roma, addì 22 aprile 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Vilasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

ROGNONI

(2799)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 maggio 1983.

Proroga del termine di decadenza per il mancato funzionamento della pretura di Acireale nei giorni 15 e 16 marzo 1983.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Catania, in data 16 aprile 1983, con la quale si comunica che nei giorni 15 e 16 marzo 1983, a causa dello sciopero attuato dal personale dipendente, la pretura di Acireale non è stata in grado di funzionare;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Acireale nei giorni 15 e 16 marzo 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso la pretura medesima o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i predetti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: DARIDA

(2827)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 1983.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali della provincia di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali della provincia di Como regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 13 giugno 1983 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Bellagio - Cernobbio - Erba - Gravedona - Menaggio - Merate - Olginate - Porlezza - San Fedele Intelvi - Uggiate Trevano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(2822)

DECRETO 4 maggio 1983.

Nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 31 dicembre 1956;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 giugno 1967;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1968;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 novembre 1969;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse automobilistiche e la sovrattassa sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore a gasolio devono essere corrisposte per i periodi fissi appresso indicati:

per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose con motore della potenza fiscale superiore a 9 CV: per uno o due periodi quadrimestrali fissi, decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con il motore della potenza fiscale fino a 9 CV e per tutti i motoveicoli: per periodi semestrali fissi decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi semestrali fissi;

per tutti gli altri autoveicoli, per i rimorchi e gli autoscafi: per uno o due periodi quadrimestrali fissi, decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

Il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale del periodo fisso prescelto.

Art. 2.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e devono essere corrisposte, entro tale mese, fino alla scadenza di uno dei periodi fissi di cui al precedente art. 1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati negli ultimi dieci giorni del mese, fermo restando l'obbligo di corrispondere le tasse dal mese d'immatricolazione, il pagamento può essere effettuato nel mese successivo. E' escluso, in ogni caso, il pagamento per un solo mese (1/12).

Per i veicoli nuovi di fabbrica soggetti a tassa fissa annua, iscritti nei pubblici registri, il tributo deve essere versato in unica soluzione nel mese d'immatricolazione. Qualora l'immatricolazione avvenga negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa annua può essere corrisposta nel mese successivo. Il rinnovo del pagamento deve essere eseguito nel mese di gennaio.

Per i veicoli e autoscafi per i quali, ai termini del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti devono essere corrisposti nel mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio.

Restano in vigore tutte le norme non incompatibili con il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(2823)

DECRETO 4 maggio 1983.

Interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e autoscafi giacenti presso i rivenditori, i veicoli d'interesse storico e il duplicato del disco contrassegno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1983;

Ritenuto che occorre stabilire le norme per l'applicazione delle disposizioni del succitato decreto-legge relative ai veicoli e autoscafi acquisiti per la rivendita dalle imprese che esercitano il commercio di veicoli e autoscafi, ai veicoli d'interesse storico e al rilascio del duplicato del disco contrassegno;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di autoveicoli e autoscafi, al fine di ottenere veicoli e autoscafi ad essi consegnati per la rivendita, debbono spedire gli elenchi all'uopo previsti entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei bimestri: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre di ciascun anno, indirizzandoli a: Automobile club d'Italia, casella postale 2474, Roma AD. In detti elenchi, tra gli elementi di individuazione dell'impresa, deve essere indicata anche la partita IVA.

I veicoli e autoscafi acquisiti per la rivendita nei primi due bimestri dell'anno 1983 devono essere compresi in un unico elenco da spedire entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'interruzione predetta si applica ai veicoli e autoscafi giacenti alla data del 31 dicembre 1982 presso le imprese indicate al primo comma e per i quali è stata richiesta la proroga del pagamento dei tributi a norma del decreto ministeriale 7 gennaio 1983, a condizione che gli stessi veicoli e autoscafi siano inclusi nell'elenco previsto nel precedente comma. Per tali veicoli e autoscafi, nella stessa occasione, devono essere indicate le radiazioni e le variazioni di proprietà eventualmente intervenute successivamente al 31 dicembre 1982.

L'ammontare del diritto fisso, dovuto nella misura di L. 1.500 per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento dei tributi predetti, deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 65072001, intestato a: A.C.I. - Automobile club d'Italia - Ruolo esenzioni temporanee - Via Marsala, 8 - Roma, utilizzando il modello CH8-*quater* AUT.

Nella causale di versamento, sia nell'attestazione che nel certificato di accreditamento, devono essere indicati il numero dei veicoli e/o autoscafi compresi nello elenco e il bimestre cui l'elenco stesso si riferisce. Gli estremi del versamento devono essere riportati in calce all'elenco, al quale va pure allegata l'attestazione di versamento.

Art. 2.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche prevista dal comma 34 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, i proprietari degli autoveicoli e dei motocicli considerati d'interesse storico debbono proporre apposita istanza al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, allegandovi la attestazione rilasciata da uno dei registri indicati nel succitato comma 34, dalla quale risulti che il veicolo è iscritto nel registro medesimo, in quanto possiede le caratteristiche che consentono di classificarlo d'interesse storico in base alle norme del proprio regolamento.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, rilascerà agli aventi diritto un attestato di esenzione che tiene luogo del disco contrassegno e darà comunicazione del riconoscimento del beneficio all'Automobile club d'Italia, per l'annotazione nell'archivio delle tasse.

I registri sopra richiamati debbono comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i veicoli che saranno cancellati dai registri medesimi.

Art. 3.

Le richieste di duplicato del disco-contrassegno devono essere spedite mediante lettera raccomandata ai competenti uffici provinciali esattori o consegnate ai medesimi che in tal caso rilasceranno ricevuta. Nelle richieste devono essere specificati, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, i dati identificativi del veicolo o autoscafo, la categoria e gli estremi di individuazione del pagamento convalidante il contrassegno.

Il pagamento del prescritto diritto di L. 3.000 deve essere effettuato con versamento sul conto corrente postale n. 65138000, intestato a: Automobile club d'Ita-

lia - Diritti fissi - Via Marsala, 8, Roma, utilizzando il modello CH8-*quater* AUT. Nell'apposito spazio del bollettino deve essere specificata la causale del versamento. Alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione del pagamento.

Gli uffici dell'A.C.I. procedono al rilascio del duplicato, se in via immediata risulta accertato il pagamento; in caso contrario, rilasciano una dichiarazione di avvenuta presa nota della richiesta, che tiene luogo del duplicato.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(2824)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cooperativa zootecnica di Cona » e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa a r.l. « Cooperativa zootecnica di Cona », con sede in Cona (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cooperativa zootecnica di Cona », con sede in Cona (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Albino Giacomelli in data 15 ottobre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Vito Giuseppe Berto, nato il 28 marzo 1947 a Vizzini (Catania), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2825)

DECRETO 2 maggio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola dell'Ulivo a r.l., in Pontedassio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa agricola dell'Ulivo a r.l., con sede in Pontedassio (Imperia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola dell'Ulivo a r.l., con sede in Pontedassio (Imperia), costituita per rogito notaio Bartolomeo Re in data 14 dicembre 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Roberto Pizzio, nato a Beausoleil il 3 settembre 1938, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2826)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in forma popolare, delle relative condizioni di polizza e dei criteri per classificare i contratti popolari, presentati dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 13 ottobre 1982 della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in forma « popolare » e delle relative condizioni di polizza;

Vista altresì la comunicazione, in data 17 dicembre 1982, con la quale la citata società ha comunicato i criteri che intende adottare per la classificazione dei contratti che costituiranno il portafoglio « popolare »;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza, allegate alla predetta domanda, nonché la classificazione predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, da utilizzare per contratti in forma popolare, presentati dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

tariffa n. 45 relativa all'assicurazione a premio rateato mensilmente, di un capitale pagabile, in caso di morte dell'assicurato, nel periodo contrattuale, o, in

misura ridotta e indicizzato annualmente, ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con abbinate le garanzie complementari relative all'esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità permanente ed al pagamento di un capitale in caso di morte per infortunio od, in alternativa, al pagamento di un capitale, al decesso dell'assicurato, di un importo dipendente dalla numerosità del nucleo familiare.

Art. 2.

Fanno parte del portafoglio popolare della suindicata società tutti i contratti di assicurazione a premio mensile di importo non superiore a L. 30.000 (trentamila).

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2739)

DECRETO 11 aprile 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico, presentata dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 13 ottobre 1982 della S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale, da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

tariffa di capitalizzazione n. 44 c, a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 11 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2738)

DECRETO 6 maggio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. CEAT, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 24 marzo 1983 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. CEAT, con sede in Torino, corso Palermo n. 1, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. CEAT pneumatici, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. CEAT pneumatici, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Alessandro Braja;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. CEAT, quale società collegata con la S.p.a. CEAT pneumatici, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. CEAT, con sede in Torino, corso Palermo, 1, collegata alla S.p.a. CEAT pneumatici, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Alessandro Braja, nato a Caselle Torinese il 21 dicembre 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, La Stampa.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2849)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1983.

Elevazione a lire 1.650 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° maggio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 709236/66-AU-35 del 22 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1983, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 91, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.500 miliardi a lire 1.650 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi con il decreto ministeriale del 22 aprile 1983, n. 709236/66-AU-35, meglio specificato nelle premesse, e elevato da lire 1.500 miliardi a lire 1.650 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro l'11 maggio 1983, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 150 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9 % semestrale, per il periodo dal 1° maggio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Salvo l'elevazione a L. 148.500.000.000 dell'onere per interessi per il 1983, restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 22 aprile 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1983
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 87

(2851)

DECRETO 5 maggio 1983.

Elevazione a lire 2.150 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° maggio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 709237/66-AU-36 del 22 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1983, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 92, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.500 miliardi a lire 2.150 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi con il decreto ministeriale del 22 aprile 1983, n. 709237/66-AU-36, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.500 miliardi a lire 2.150 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro l'11 maggio 1983, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 650 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui allo art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50 % semestrale, per il periodo dal 1° maggio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Salvo l'elevazione a L. 204.250.000.000 dell'onere per interessi per il 1983, restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 22 aprile 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1983
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 86

(2852)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 ottobre 1982, n. **1180.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio emiliano romagnolo fra cooperative di produzione e lavoro, in Bologna.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio emiliano romagnolo fra cooperative di produzione e lavoro, in Bologna, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 1024.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1983
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 195

DECRETO 23 dicembre 1982, n. **1181.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche per un valore di L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Amelia Della Pergola ved. Bontempelli con testamento olografo 25 settembre 1974, pubblicato a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, in data 28 settembre 1977, n. 128487/29838 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1983
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 60

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Pubblicato nel n. L 105 *del* 23 *aprile* 1983.

(101/C)

Regolamento (CEE) n. 919/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che abroga il regolamento (CEE) n. 3534/82 recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) numero 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 920/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1983.

Regolamento (CEE) n. 921/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 922/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 923/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 924/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 925/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 926/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 927/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 928/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e ai sacchetti da imballaggio, della categoria di prodotti n. 93 (codice 0930), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 929/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, agli strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 930/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vitamine B6 e H, della sottovoce 29.38 B ex II della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 931/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla vitamina C, della sottovoce 29.38 B IV della tariffa doganale comune, originaria della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 932/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 933/83 della commissione, del 20 aprile 1983, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 934/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 935/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 936/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 937/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 938/83 della commissione, del 20 aprile 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Pubblicati nel n. L 102 *del* 21 *aprile* 1983.

(102/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie contenitori plastici di Tortona (Alessandria) già Mossi & Ghisolfi, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie contenitori plastici di Tortona (Alessandria) già Mossi & Ghisolfi, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto per i lavori relativi al 1° e 2° gruppo della centrale termoelettrica ENEL sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M.A.C., con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luzi S.p.a. di Roma, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luzi S.p.a. di Roma, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.C. - Società editrice campana del quotidiano Il Diario, in Napoli, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, in Milano e stabilimento in Somaglia (Milano), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, sede legale in Milano e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Officine trasformatori elettrici, con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Bassono, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla casa di cura privata «Villa Maria» di S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata per un ulteriore semestre. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Guidotti di Pisa, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori Guidotti, in Pisa, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paolo Soprani, con sede e stabilimento in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.C.M. - Carpenteria costruzioni meccaniche di Settimo Torinese, è prolungata al 15 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt Firt, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitofarmaci Montedison - Farmoplant S.p.a., in Milano, Centro ricerche in Milano-Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pensotti Andrea S.p.a., con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2768)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del titolo di costitutore di varietà di specie agrarie ed ortive per alcune ditte

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983, le ditte sottoindicate sono riconosciute, a termine degli articoli 9 della legge n. 1096/1971 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutori delle varietà a fianco indicate:

Soc. «Produttori sementi» - Bologna:
frumento tenero «Centauro»;
frumento tenero «Gemini».

Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma:
frumento duro «Appio»;
frumento duro «Latino»;
frumento duro «Curzio»;
frumento tenero «Livio»;
orzo «Etrusco».

Jaques Seed Company - Prescott Wisconsin (USA):
mais «Linosa»;
mais «Ustica»;
mais «Procida».

Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seed - Origgio (Varese):
mais «Elfo G. 4256»;
mais «Arca G. 4443»;
mais «Apes G. 4300»;
mais «Saba G. 4518»;
mais «Sideral G. 4668»;
mais «Lenor G. 4441»;
mais «Sitar G. 4577»;
mais «Nembo G. 4671».

Groagri Seed Associations - Lubbox Texas (USA):
mais «Giglio».

Tracy and son farm. inc. Janesville Wisconsin (USA):
mais «Filicudi».

Accademia delle scienze agrarie e forestali della Repubblica socialista di Romania - Bucarest:
girasole «Florom 305»;
girasole «Sorem 80»;
girasole «Adonis 82».

F. Von Lockow-Petkus GmbH - Bergen (R.F.T.):
segale «Halo»;
orzo «Gimpel».

Ring Around Products inc. Montgomery Alabama (USA):
mais «Montecristo».

(2526)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Manfredonia e Cerignola

Con decreto 5 marzo 1983, n. 7262, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno della superficie complessiva di mq 33.475, censite nei catasti del comune di Manfredonia ai fogli 120 particella 15 (1810 mq) e 121 particella 96 (20645 mq) e 109 (210 mq) e del comune di Cerignola al foglio 1 particella 153 (10810 mq).

(2463)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Integrazione alle direttive generali relative agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. (Deliberazione 30 marzo 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982 con la quale sono state fissate le direttive cui dovrà attenersi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel deliberare gli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 secondo cui il C.I.P.I. definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto da stipularsi tra il Ministro dell'industria ed il soggetto ammesso ai benefici del fondo;

Ritenuta l'opportunità di precisare ulteriormente i punti 2.1.2 e 5 della predetta delibera del 30 marzo 1982;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, vice presidente del C.I.P.I.;

Delibera:

1. Gli interventi del fondo sono basati sulle risultanze istruttorie e sono commisurati al grado di innovatività tecnologica e alla rilevanza economica dei programmi ammessi ai benefici del fondo.

2. Le istruttorie effettuate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e del punto 3.1 della delibera 30 marzo 1982, riguardo ai programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, dovranno fornire anche la valutazione del livello alto, medio o basso da attribuire ai singoli programmi.

A ciascuno dei tre livelli, che sarà indicato nella delibera adottata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge predetta, corrisponderà una percentuale di intervento del Fondo, prendendo a base la forma di finanziamento, pari rispettivamente al 55 %, 45 %, 35 % dei costi ammissibili. Per la valutazione delle priorità dei programmi ai sensi del punto 2.1.2 della predetta delibera del 30 marzo 1982 e in ordine alla definizione da parte del C.I.P.I. dell'entità dell'intervento ai sensi del punto 5 della stessa delibera, le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovranno comprendere, ad integrazione del punto 3.6 della predetta delibera, i seguenti elementi analitici di valutazione:

a) la innovatività dell'avanzamento tecnologico prospettato nel programma e la complessità e coerenza del programma stesso;

b) la rilevanza dell'occupazione attualmente impegnata in attività produttive coinvolte nel programma;

c) la rilevanza del fatturato attuale dell'impresa in detti prodotti, sia in termini assoluti, sia in termini relativi al valore della produzione nazionale;

d) le quote di mercato già acquisite dall'impresa in detti prodotti, sia a livello nazionale che internazionale;

e) l'incidenza attuale del fatturato dell'azienda all'esportazione sul fatturato totale, per quanto si riferisce ai prodotti in questione;

f) la dinamica dell'ultimo triennio della domanda nazionale e internazionale;

g) la attuale situazione della bilancia commerciale italiana nei prodotti coinvolti dal programma;

h) la esistenza o rilevanza di eventuali effetti del programma di innovazione su altri settori industriali nazionali;

i) la eventuale rilevanza del programma di innovazione dal punto di vista di risparmi energetici, e/o di miglioramento delle condizioni dell'ambiente.

3. Per quei programmi di eccezionale importanza per la politica industriale del Paese, che comportino altresì una elevata ricaduta dell'innovazione tecnologica sull'economia nazionale e sulla competitività dell'intero settore considerato, le percentuali di cui al precedente punto 2 potranno essere aumentate dal C.I.P.I., sulla base degli elementi analitici di cui sopra, rispettivamente di quindici punti percentuali.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
BODRATO

(2829)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1982, registro n. 9 Difesa, foglio n. 131, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Bonavia Domenico, nato il 25 agosto 1924 a Vottignasco (Cuneo). — Valoroso patritota non esitava ad impugnare le armi contro l'oppressore partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di sprezzo del pericolo e di grande abnegazione. Il 30 aprile 1945, offertosi volontario per rimuovere un campo minato tedesco in Cuneo, veniva gravemente ferito da un ordigno esplosivo durante l'assolvimento del difficile e pericoloso compito. Mentre gli venivano amputati il braccio e la gamba destra, con elevate parole di fede esprimeva al suo comandante tutta la gioia per aver contribuito con il proprio sangue al riscatto e alla liberazione della Patria. — Cuneo, 30 aprile 1945.

Marcodini Alfredo, nato il 6 novembre 1912 a Borgosesia (Vercelli). — Valoroso combattente animato da profondo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di organizzatore ed elevate capacità di comando. Promosso comandante di battaglione, nel corso del lungo e duro ciclo operativo, riusciva ad ideare e realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. — Romagnano Sesia, 5 dicembre 1944.

Moschini Giovanni, nato il 12 aprile 1918 a Mergozzo (Novara). — Patriota di sicura fede, ricco di giovanile ardimento non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni di sabotaggio. Il 1° ottobre 1944, nel corso di un attacco al munito fortino nemico di Mont'Orfano, si lanciava per primo all'assalto impegnando l'avversario in un duro e violento combattimento.

Ferito gravemente alla fronte e agli occhi rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, incitava i compagni a continuare la lotta. — Mont'Orfano, 1° ottobre 1944.

(2420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 5 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1454,700	1454,700	1454,65	1454,700	1443 —	1458,25	1454,800	1454,700	1454,700	1454,70
Marco germanico .	596,450	596,450	596,75	596,450	596,75	596,40	596,460	596,450	596,450	596,45
Franco francese	197,680	197,680	198,05	197,680	197,85	197,25	197,760	197,680	197,680	197,65
Fiorino olandese .	530,250	530,250	530,50	530,250	530,50	530,75	530,180	530,250	530,250	530,25
Franco belga .	29,875	29,875	29,88	29,875	29,89	29,90	29,876	29,875	29,875	29,87
Lira sterlina	2291,200	2291,200	2291 —	2291,200	2291 —	2308,50	2291,750	2291,200	2291,200	2291,20
Lira irlandese	1883,400	1883,400	1888 —	1883,400	1884,75	1885,50	1884 —	1883,400	1883,400	—
Corona danese	167 —	167 —	167,20	167 —	167,15	167,40	167,030	167 —	167 —	167 —
E.C.U. .	1348,920	1348,920	—	1348,920	1350,06	1349,10	1348,920	1348,920	1348,920	1348,90
Dollaro canadese	1188,500	1188,500	1189 —	1188,500	1188,90	1190 —	1188,880	1188,500	1188,500	1188,50
Yen giapponese .	6,181	6,181	6,1950	6,181	6,183	6,15	6,183	6,181	6,181	6,18
Franco svizzero .	708,230	708,230	708,10	708,230	708,50	708,22	708,190	708,230	708,230	708,23
Scellino austriaco .	84,637	84,637	84,75	84,637	84,75	84,720	84,660	84,637	84,637	84,63
Corona norvegese .	205,140	205,140	205,10	205,140	205,15	205,50	205,150	205,140	205,140	205,14
Corona svedese .	194,490	194,490	198,60	194,490	194,55	195,05	194,450	194,490	194,490	194,49
FIM	268,710	268,710	268,75	268,710	268,75	269,35	268,800	268,710	268,710	—
Escudo portoghese	14,880	14,880	14,84	14,880	14,75	14,65	14,800	14,880	14,880	14,88
Peseta spagnola	10,656	10,656	10,66	10,656	10,64	10,70	10,660	10,656	10,656	10,65

Media dei titoli del 5 maggio 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	44,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,950
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,250
» 6 % » » 1970-85 .	93,200
» 6 % » » 1971-86 .	87,950
» 6 % » » 1972-87 .	78,875
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,500
» 10 % » » 1977-92 .	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,425
» » » » 1-10-1981/83 .	100,250
» » » » 1-11-1981/83 .	100,425
» » » » 1-12-1981/83 .	100,300
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,450
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,450
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,350
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,300
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,150
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,400
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,150
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,325
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,225
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	83,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1983

Valuta	
Dollaro USA .	1454,750
Marco germanico .	596,455
Franco francese .	197,720
Fiorino olandese .	530,215
Franco belga .	29,875
Lira sterlina .	2291,475
Lira irlandese	1883,700
Corona danese .	167,015
E.C.U.	1348,920
Dollaro canadese	1188,690
Yen giapponese	6,182
Franco svizzero	708,210
Scellino austriaco	84,648
Corona norvegese	205,145
Corona svedese	194,470
FIM	268,755
Escudo portoghese . . .	14,840
Peseta spagnola	10,658

CONCORSI ED ESAMI

CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di consigliere di Stato

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 gennaio 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di consigliere di Stato.

Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda i candidati debbono indicare la data e il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* indicante gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attività scientifica o didattica esercitata; dovranno altresì essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali nell'amministrazione cui il candidato appartiene.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.

Art. 3.

Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma.

Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un funzionario in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati con provvedimento successivo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto romano;

2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee;

3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono amessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 7.

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Art. 8.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti la sede i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1983

Il Presidente: PESCATORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 329

(2844)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte e modalità di convocazione dei candidati per il concorso a duecentosessanta posti di uditore giudiziario.

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentosessanta posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983, avranno luogo in Roma, palazzo dei congressi all'EUR, p.le Kennedy, nei giorni 22, 23 e 24 settembre 1983 con inizio alle ore 8.

I concorrenti dovranno presentarsi in Roma, palazzo dei congressi all'EUR, p.le Kennedy, nei seguenti giorni:

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il 20 settembre 1983 dalle ore 9 alle ore 12,30;

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il giorno 21 settembre 1983 dalle ore 9 alle ore 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

(2837)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: statistica ed epidemiologia;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: analisi descrittiva di dati di interesse epidemiologico;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sara determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 225

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito)
nato a . . (provincia di . . .)
il . . e residente dal (*a*)
in . . (provincia di . .)
c.a.p. . . via . . n. .
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .;
3) non ha riportato condanne penali (*d*);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .
6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . c.a.p.
via . . n. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*)

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2633)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di farmacologia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di farmacologia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: biologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche di laboratorio biologico;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione nei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 221

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . .

in . (provincia di .)
c.a.p. . . via . . n.
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di farmacologia.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . c.a.p. . . via . . n. . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2634)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 150, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, via Nizza, 52, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 2 giugno 1983, ore 9.

(2789)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, dipartimento di fisica, facoltà di scienze, aula seminari, via Provinciale Lecce - Arnesano (ex Coll. Fiorini), Monteroni di Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 giugno 1983, ore 9.

(2790)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, piazza C. Battisti n. 1, 6° piano, aula n. 28, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 3 giugno 1983, ore 9.

(2791)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 2 giugno 1983, ore 9.

(2792)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto matematico, via Machiavelli, 35, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 giugno 1983, ore 10;
seconda prova: 30 giugno 1983, ore 9.

(2793)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, dipartimento di chimica, via Elce di Sotto n. 8, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 giugno 1983, ore 12;
seconda prova: 7 giugno 1983, ore 10.

(2794)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona (indetto dall'Università di Padova).

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona (indetto dalla Università di Padova con decreto rettorale n. 5617 del 25 marzo 1982), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 2, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona, istituto di diritto privato, facoltà di economia e commercio, via dell'Artigliere n. 19, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° giugno 1983, ore 11;
secondo prova scritta: 2 giugno 1983, ore 9.

(2795)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Unità sanitaria locale n. 5, in Campobasso:

un posto di aiuto anestesista (area funzionale di chirurgia) presso il presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso;

un posto di assistente di emodialisi (area funzionale di medicina) presso il presidio ospedaliero «A. Cardarelli» di Campobasso.

Unità sanitaria locale n. 6, in Larino:

un posto di primario chirurgo addetto al pronto soccorso presso il presidio ospedaliero «G. Vietri» di Larino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(236/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 124 del 7 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale Maggiore - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica, falegname; un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica, fabbro; un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica, muratore; un posto di operaio specializzato, verniciatore; un posto di operaio specializzato, elettricista; due posti di operaio specializzato, idraulico-gasista; un posto di operaio specializzato, elettromeccanico; due posti di operaio specializzato, elettrico-elettronico.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore tecnico, terzo livello; un posto di coadiutore tecnico, quarto livello.

R E G I O N I

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1982, n. **91.**

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 21 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE - CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge detta norma di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 concernente «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» viene di seguito denominato decreto ministeriale.

Art. 2

Attivazione delle procedure concorsuali

Le unità sanitarie locali, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:

a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;
ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
ruolo tecnico: tabelle A, B, C;
ruolo amministrativo: tabella A;

b) del 1° luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario: tabelle H, I, L, M, N; limitatamente al quadro primo;
ruolo tecnico: tabelle D, E;
ruolo amministrativo: tabella B.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fino alla scadenza di sei mesi dalla data di cui al primo comma del successivo art. 3.

Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno e devono contenere l'indicazione della spesa conseguente alla assunzione e le modalità di copertura della stessa, nonché i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzione obbligatoria.

I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La decisione di non copertura dei posti deve essere deliberata annualmente dal comitato di gestione della U.S.L. e trasmessa per conoscenza alla giunta regionale.

Per la copertura dei posti di cui al precedente comma l'unità sanitaria locale potrà presentare apposita richiesta di indizione di concorso nel successivo anno.

Art. 3.
Indizione dei concorsi

La giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità sanitarie locali, indice i concorsi entro il 15 aprile ed il 15 ottobre rispettivamente per i posti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo.

I concorsi sono unici per la copertura dei posti della medesima qualifica e disciplina, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma primo, secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore, intendendosi pertanto applicabile la normativa di cui all'art. 165 del decreto ministeriale.

Tale personale può partecipare ai concorsi per posti di pari posizione funzionale di area funzionale diversa da quella di appartenenza.

Art. 4.
Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente

Le unità sanitarie locali per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, rispettivamente ai sensi degli articoli 13, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, hanno facoltà di richiedere alla giunta regionale, fuori dei termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente art. 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

Art. 5.
Pubblicità dei bandi

La giunta regionale assicura la pubblicizzazione dei bandi di concorso secondo quanto previsto dall'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 2 del decreto ministeriale.

Le unità sanitarie locali sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi stessi avvalendosi anche dei mezzi di stampa e radiotelevisivi.

Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme degli articoli 2 e seguenti del decreto ministeriale.

Art. 6.
Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi sono presentate alla giunta regionale direttamente oppure a mezzo del servizio pubblico postale.

Il bando di concorso deve precisare l'indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande di ammissione e recare l'avvertenza che il termine entro cui devono pervenire le domande è perentorio anche per quelle inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

A titolo di ricevuta della presentazione diretta a domande di partecipazione al concorso l'ufficio competente previa verifica, rilascerà copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda.

Art. 7.
Registrazione delle domande e verbale di chiusura

Ai fini della registrazione delle domande di ammissione è istituito per ciascun concorso apposito protocollo unico regionale di arrivo.

L'addetto al protocollo ed il responsabile del servizio competente procedono, dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, alla chiusura di detto protocollo ai fini dell'accertamento delle domande pervenute in termini.

In separato verbale, sottoscritto dai funzionari di cui al precedente comma, vengono registrate le eventuali domande pervenute oltre i termini stabiliti nel bando, con indicazione del giorno e dell'ora di ricevimento.

Art. 8.
Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla giunta regionale. La giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale costituisce motivo di esclusione dal concorso, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso decreto ministeriale e dalla presente legge, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale, qualifica e disciplina cui si riferisce il concorso.

Art. 9.
Commissione di sorteggio

La giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, individua i funzionari ai quali affidare le funzioni di presidente e di segretario della commissione stessa e indica, ove occorre, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di candidati non inferiori a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato art. 7.

Art. 10.
Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura.

La commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.

Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.

Prima di ciascun sorteggio viene accertato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio. Viene altresì verificato che i nominativi per i quali si procede al sorteggio siano numerati in ordine progressivo.

Per ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quante sono le cifre che compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le migliaia. Se il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta quest'ultimo numero; se è superiore a dieci per l'estrazione dell'ultima cifra si inseriscono nell'urna le palline contrassegnate dallo zero e dai numeri relativi alle decine, centinaia, migliaia, rispettivamente corrispondenti al numero degli iscritti.

Il sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo, ovvero di un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.

Dopo ciascuna estrazione la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dell'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso articolo.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

Eventuali componenti sorteggiati dichiaratisi rinunciatari o di cui sia stata accertata l'incompatibilità saranno sostituiti con la stessa procedura di cui al presente articolo.

Art. 11.

Commissioni esaminatrici

La giunta regionale nomina il presidente, i componenti ed il segretario delle commissioni esaminatrici in conformità a quanto disposto dalle norme contenute negli articoli 6 e seguenti del decreto ministeriale.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione. Cura, altresì, la predisposizione delle sedi d'esame e delle attrezzature e collabora per il reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

La giunta regionale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Regione.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 6, comma settimo, del decreto ministeriale.

Gli atti relativi alla nomina della commissione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte, intendendosi pertanto applicabili le norme contenute nell'art. 6, commi dodicesimo e tredicesimo, del decreto ministeriale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.

Comitati di vigilanza

I comitati di vigilanza di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati dal presidente della giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione della Regione o dalle unità sanitarie locali.

Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, terzo e quarto comma.

Art. 13.

Calendario e sede degli esami

Il bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame. In tale caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma, del decreto ministeriale. Eventuali modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati nelle forme e nei modi previsti dal citato decreto ministeriale.

Art. 14.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette alla giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.

Bando di concorso e posti conferibili

Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) i posti che successivamente alla data di cui al primo comma dell'art. 2 e fino alla data di inizio delle prove di esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione; e per i quali l'U.S.L. abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi dalla vacanza;

d) i posti ricoperti da personale appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'U.S.L. per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. In relazione a tali posti l'unità sanitaria locale deve avere comunque presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi dalla vacanza.

In relazione al disposto di cui al primo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, i bandi di concorso devono recare la espressa precisazione che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento, ai sensi del successivo art. 19, di personale già dipendente da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il bando di concorso indica il numero dei posti per i quali ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 16.

Conferimento dei posti

Al fine del conferimento dei posti la giunta regionale notifica l'esito del concorso e l'elenco dei posti conferibili nelle diverse unità sanitarie locali a tutti i vincitori, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitando gli stessi a produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'elenco delle unità sanitarie locali richieste secondo l'ordine di preferenza.

Non sono considerate le preferenze espresse per unità sanitarie locali nelle quali non risultino posti conferibili.

Scaduto il termine di cui al precedente primo comma, la giunta regionale dispone con propria deliberazione l'assegnazione delle unità sanitarie locali degli aventi titolo secondo l'ordine della graduatoria ed in base alle preferenze espresse, in mancanza delle quali viene proceduto d'ufficio, una volta esaurite le preferenze stesse.

Sono esclusi dall'assegnazione i candidati dichiarati vincitori che abbiano comunicato di rinunciare alla nomina.

I posti di personale medico per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno sono conferiti in base alle scelte espresse dai vincitori secondo l'ordine di graduatoria. A tale scopo, la notifica di cui al primo comma deve indicare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 17.

Utilizzazione della graduatoria

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le unità sanitarie locali possono chiedere al presidente della giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 15, primo comma, lettere *c*) e *d*), esclusi quelli individuati ai sensi del penultimo comma del precedente art. 2 e quelli di nuova istituzione.

La giunta regionale, con scadenze almeno semestrali, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali nelle quali risultino posti da ricoprire, fermo restando quanto previsto al successivo art. 26.

Art. 18.

Copertura di posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede la chiamata diretta, l'assunzione è disposta dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata secondo le procedure previste dalla legge. Dell'assunzione è data comunicazione alla giunta regionale ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede l'idoneità conseguita nella procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procederà come previsto ai comma che seguono.

Nella richiesta alla Regione di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi come previsto al precedente art. 2, le unità sanitarie locali indicano il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Dopo l'approvazione della graduatoria finale i dandidati idonei aventi titolo alla riserva saranno dichiarati vincitori ed assegnati, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria, nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse unità sanitarie locali.

Art. 19.

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con unità sanitarie locali della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posto prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 29 deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;

b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 20.

Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

Ai fini dell'inquadramento dei posti vacanti di assistente medico e di veterinario collaboratore al termine del triennio di formazione, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nomina, per ciascuna area funzionale, un'apposita commissione così composta:

Presidente:

il presidente del comitato di gestione o un componente suo delegato;

Componenti:

il coordinatore sanitario;

tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata;

Segretario:

un funzionario amministrativo.

Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale sono in numero inferiore a 3, il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di posizione funzionale intermedia della stessa area funzionale o con personale di altra unità sanitaria locale.

La commissione formula la proposta al comitato di gestione per il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 17, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Qualora le opzioni per specifici posti in organico siano superiori alle disponibilità, l'assegnazione dovrà avvenire sulla base di obiettivi criteri di preferenza che tengano conto anche dei titoli professionali e scientifici posseduti.

Art. 21.

Concorsi a posti di personale laureato appartenenti alle posizioni funzionali apicali

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizione funzionale apicale, l'apposita commissione di cui all'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 15, lettera c) nonché quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 37, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, dalla graduatoria unica vengono esclusi gli ultimi concorrenti dichiarati vincitori del pubblico concorso per i quali si applica la norma del comma successivo.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al precedente primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed in base alle preferenze espresse.

Titolo II

TRASFERIMENTI

Art. 22.

Pubblicazione dei posti disponibili

Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indicazione dei pubblici concorsi, notifica alle unità sanitarie locali i posti messi a concorso mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino ufficiale della Regione.

Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità sanitarie locali sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, primo comma.

Art. 23.

Trasferimenti - Posti disponibili
Termini per la comunicazione alla giunta regionale

Si considerano disponibili ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente art. 22 detratti quelli riservati ai cittadini rientranti fra le categorie protette.

Ai fini delle procedure di trasferimento l'unità sanitaria locale comunica, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto, alla giunta regionale, l'elenco dei posti disponibili rispettivamente per i concorsi da bandirsi entro il 15 aprile ed il 15 ottobre.

La giunta regionale provvede con le norme e le procedure di cui agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge. La deliberazione con la quale sono disposti i trasferimenti è trasmessa alle unità sanitarie locali interessate per gli adempimenti di competenza.

Art. 24.

Domande di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale della Regione, redatte in carta semplice devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 22. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità sanitarie locali richieste, ivi comprese, ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 16, quelle non previste dal bando di trasferimento.

Il personale medico deve indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno. La mancanza di tale indicazione comporta la rinuncia al trasferimento nei predetti posti.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento per posti ricompresi nell'area di appartenenza solo decorso il triennio di formazione. A tale scopo i relativi bandi devono recare l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Ai fini di cui al precedente comma la pubblicazione dei posti di assistente medico o di veterinario collaboratore disponibili per il trasferimento deve recare l'indicazione delle discipline cui si riferiscono i posti stessi.

Ai sensi dell'art. 37, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico aventi sede nel territorio della Regione.

Art. 25.
Graduatoria dei trasferimenti

Prima dell'inizio delle prove di esame dei singoli concorsi, devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nelle posizioni funzionali di appartenenza. A tal fine, gli aspiranti al trasferimento dovranno produrre la relativa documentazione.

In caso di parità di titoli, si applicano le norme vigenti per i concorsi pubblici.

Le graduatorie di cui ai precedenti comma sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale dispone il trasferimento che opera con effetto dalla data di immissione in servizio del candidato nominato dal corrispondente posto.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 26.
Copertura dei posti disponibili a seguito dei trasferimenti

I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra unità sanitaria locale sono conferiti ai vincitori dei relativi concorsi ai sensi del precedente art. 16.

Titolo III

ASSUNZIONE PER CHIAMATA DIRETTA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 27.
Delega alle unità sanitarie locali

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai profili professionali di cui all'art. 159 del decreto ministeriale.

I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.

Art. 28.
Individuazione di posti da ricoprire

Le unità sanitarie locali individuano annualmente con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 31 luglio che intendono ricoprire ai sensi del precedente articolo.

Ai fini della determinazione dei posti si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, successivamente alla data stessa e fino alla scadenza del semestre successivo al termine stabilito dall'art. 23 della presente legge per la presentazione alla giunta regionale dell'elenco dei posti disponibili da mettere a trasferimento.

Art. 29.
Indizione delle selezioni

Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento della giunta regionale, che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti di cui al precedente articolo individuati e non coperti mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvede altresì a dare idonea pubblicità al bando ed a notificarlo agli enti cui compete per legge la collocazione speciale.

Art. 30.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per le selezioni di al precedente articolo, è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è così composta:

Presidente:

il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o un componente suo delegato;

Componenti:

un impiegato o rappresentante della Regione designato dal presidente della giunta regionale;

due dipendenti di ruolo del profilo professionale e qualifica cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'unità sanitaria locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali;

un dipendente dell'unità sanitaria locale del relativo profilo professionale;

Segretario:

un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

Art. 31.
Indizione ed espletamento delle selezioni per più unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali possono concordare di procedere in forma unificata all'indizione e all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo con decisione delle assemblee.

L'unità sanitaria locale che provvede all'espletamento della relativa procedura approva la graduatoria per ciascuna unità sanitaria locale interessata sulla base delle preferenze espresse dai concorrenti.

Art. 32.
Norma di rinvio

Alle assunzioni per chiamata diretta si applicano sempreché compatibili, le norme in materia di procedure concorsuali previste dalla presente legge, salvo quanto stabilito dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo IV

INCARICHI E SUPPLENZE

Art. 33.
Incarichi

Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le unità sanitarie locali conferiscono incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti che non sia stato possibile ricoprire, entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando, secondo le modalità fissate dai successivi articoli.

L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali ovvero nel caso in cui l'unità sanitaria locale non individui il posto stesso tra quelli da ricoprire secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 34.
Supplenze interne alle singole UU.SS.LL.

Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio le unità sanitarie locali possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento temporaneo interno o comando ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 tenuto conto delle norme di cui agli articoli 39 e 44 dello stesso decreto.

In conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego i posti disponibili di cui al primo comma sono quelli per i quali sia stato adottato da parte del comitato di gestione dell'U.S.L. apposito provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, deliberante la concessione di un periodo di congedo straordinario oppure di aspettativa o comunque di un periodo di assenza normativamente riconosciuta, al titolare della posizione funzionale.

I posti temporaneamente vacanti, devono essere riconducibili ad atti formalmente adottati e, come tali, si intendono altresì, quelli venutisi a creare a seguito dell'applicazione delle norme di cui al titolo IV della presente legge.

La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

La supplenza ha lo scopo di risolvere l'inattività dei servizi e non è ammessa in presenza di una dotazione organica idonea a sufficiente.

Art. 35.
Conferimenti incarichi e supplenze mediante utilizzazione di graduatoria preesistente

L'incarico o la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale presso cui il posto è rispettivamente vacante o disponibile, mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa anche dopo un anno dalla sua approvazione.

L'individuazione del candidato dichiarato idoneo al quale conferire l'incarico o la supplenza, è effettuata dal comitato di gestione sulla base della graduatoria. Non è conferibile l'incarico o la supplenza a candidati con servizio in atto di incarico o di supplenza.

Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i comitati di gestione, ai fini indicati nel precedente comma, utilizzano le graduatorie concorsuali approvate ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, e successive modificazioni, per le unità sanitarie locali di riferimento.

Art. 36.
Conferimento incarichi e supplenze mediante avviso pubblico

In via transitoria e fino a quando non sussistano le condizioni per l'utilizzazione di graduatorie concorsuali agli effetti di cui al precedente articolo, il comitato di gestione della U.S.L. emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi secondo gli stessi criteri vigenti al momento dell'emanazione dell'avviso per i relativi concorsi pubblici e selezioni.

L'avviso, con la indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni 15.

Le graduatorie formulate ai sensi del primo comma non possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi o supplenze trascorso un anno dalla data di esecutività dell'atto di approvazione delle stesse.

L'efficacia delle graduatorie di cui al presente articolo cessa con l'eventuale approvazione di graduatoria concorsuale per la medesima posizione funzionale in conformità di quanto disposto al precedente articolo 35.

Il conferimento di una supplenza non precostituisce titolo per l'assegnazione di nuove supplenze né motivo di esclusione da altre graduatorie.

In relazione all'esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale si intendono applicabili le norme contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La legge regionale 22 aprile 1981, n. 40 intitolata: « Norme disciplinanti il conferimento di supplenze dei dipendenti temporaneamente assenti titolari di una posizione funzionale assegnata nei servizi dell'unità sanitaria locale », è abrogata.

Art. 37.
Conservazione del posto

Nei confronti del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra unità sanitaria locale, il comitato di gestione dispone la conservazione del posto per la durata dell'incarico o della supplenza.

Titolo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 38.
Competenze della Regione

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 39.
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dalla giunta regionale su richiesta del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o a domanda del dipendente interessato.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per funzione equivalente nella quale sia convenientemente utilizzabile, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla giunta regionale l'adozione del provvedimento.

La giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta provvede con propria deliberazione.

Art. 40.
Personale in soprannumero in sede di prima collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali

In sede di prima collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, il personale soprannumerario di cui all'art. 66, comma quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, può essere trasferito a domanda presso altra U.S.L. che presenti carenza di organico per i profili e le qualifiche corrispondenti e che faccia richiesta alla giunta regionale di farvi fronte con personale sovrannumerario.

In caso di non trasferimento nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, tale personale viene mantenuto in servizio in posizione di soprannumero, fino all'emanazione della normativa specifica prevista dal predetto art. 66, comma quarto e quinto, del Presidente della Repubblica n. 761/79.

Art. 41.
Comando per esigenze di servizio

Il comando di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non può essere disposto nei confronti dei dipendenti di ruolo in prova nonchè degli assistenti medici e dei veterinari collaboratori nel triennio di formazione.

Art. 42.
Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, su proposta dell'ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:

a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;

b) i servizi interessati;

c) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquistare tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

d) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

La giunta regionale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.

Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle UU.SS.LL. possono chiedere alla giunta regionale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui all'ultimo comma dell'art. 45. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

La giunta regionale si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 43.
Riammissione in servizio

La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59 trasmette gli atti alla giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.

L'unità sanitaria locale comunica alla giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio ai fini previsti dalla legge regionale 26 novembre 1979, n. 59.

Art. 44.
Individuazione delle qualifiche

Allo scopo di assicurare la corrispondenza tra l'organizzazione di servizi delle unità sanitarie locali e le funzioni relative alle qualifiche del personale, anche ai fini dei concorsi di assunzione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana indirizzi e direttive per l'articolazione in qualifiche dei profili professionali e posizioni funzionali di cui alla tabella allegata n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei casi non previsti dal decreto stesso e dalle relative norme di attuazione.

I bandi di concorso per l'assunzione nelle qualifiche come sopra individuate stabiliscono, nel rispetto delle norme previste dal decreto ministeriale, le materie sulle quali verteranno le prove d'esame.

Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.
Adeguamento delle piante organiche provvisorie

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la legge di approvazione del piano sanitario regionale detta norme sul riequilibrio delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 46.
Concorsi di cui all'art. 68 del decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 sono indetti ed espletati concorsi unici su base regionale, per ciascuna disciplina, per la copertura dei posti di organico vacanti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario di cui sia stata richiesta la copertura a norma dell'art. 2 della presente legge.

In deroga alle norme di cui agli articoli 22 e seguenti della presente legge non si procede a trasferimenti per i posti di cui al precedente comma prima dell'indizione dei concorsi di cui al presente articolo.

Art. 47.
Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari

Nella prima applicazione del decreto ministeriale, i posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari che non risultino già assegnati in applicazione degli articoli 40 e 50 della presente legge, sono conferiti dalla giunta regionale, in ciascuna unità sanitaria locale, previo concorso per soli titoli, da valutarsi in base ai criteri di di cui all'art. 52 del decreto ministeriale, ai veterinari titolari di condotta veterinaria che abbiano un'anzianità di servizio, nella qualifica di veterinario condotto, di almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I posti sono riservati ai titolari delle condotte veterinarie dei comuni che fanno parte dell'U.S.L. Se un comune comprende più UU.SS.LL. i posti non conferiti sono attribuiti, con successivo concorso, ai veterinari titolari di condotta veterinaria del comune stesso.

Nei concorsi di cui al presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle UU.SS.LL. interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante dell'ordine dei veterinari designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo della Regione.

Art. 48.
Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Limitatamente alle procedure concorsuali indette entro il 1° marzo 1985, il 10 % dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 15 (eccettuati quelli riservati per effetto dei precedenti articoli 46 e 47) è riservato al trasferimento del personale già dipendente da amministrazione o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.

Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo.

I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio fino a concorrenza dell'aliquota di cui al primo comma.

I candidati prescelti ai sensi del precedente comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 22 e successivi e sono inseriti nella graduatoria da formulare ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la giunta regionale secondo l'ordine della graduatoria finale e in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tale fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettabili.

In relazione all'attivazione dei trasferimenti di cui al presente articolo, i bandi di concorso stabiliscono che il numero dei posti vacanti può variare in aumento o in diminuzione nel limite massimo del 10 % di ciascuna posizione funzionale.

Art. 49.

Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Nella commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per l'accesso ai posti di posizione funzionale apicale nei servizi di assistenza sanitaria di base, la designazione del membro in rappresentanza dell'ordine professionale è effettuata dalla Federazione nazionale degli ordini competenti.

Art. 50.

Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione così composta:

Presidente:

il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o un componente suo delegato.

Componenti:

un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

Segretario:

un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

Art. 51.

Norma transitoria

Per il primo anno di validità della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può deliberare di anticipare l'attivazione delle procedure di trasferimento e di concorso rispetto alle ordinarie scadenze previste.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 dicembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 novembre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 dicembre 1982.

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1982, n. **92.**

Modifiche della legge regionale 16 dicembre 1982, n. 91, concernente « Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali ».

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 66 del 21 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 41 (Comando per esigenze di servizio) è sostituito come segue:

Art. 41. *Comando per esigenze di servizio.* — La giunta regionale dispone il comando per esigenze di servizio in conformità a quanto prevede l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2.

L'art. 44 (Individuazione delle qualifiche) è sostituito come segue:

Art. 44. *Individuazione delle qualifiche.* — Allo scopo di assicurare la corrispondenza fra l'organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e le funzioni relative alle qualifiche del personale, il consiglio regionale, su proposta della giunta emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui devono riferirsi i concorsi di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme del decreto ministeriale e del decreto presidenziale previsto dall'art. 63 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 dicembre 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 dicembre 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 dicembre 1982.

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1982, n. **93.**

Bilancio di previsione 1982 (seconda variazione).

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 66 del 21 dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(1871)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831260)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.